



## Osservazioni ANCI - UPI

Parere su schema di decreto legislativo recante attuazione dell'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n.183, recante "delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi."

- Conferenza unificata 5 maggio 2011 -

ANCI ed UPI, esaminato lo schema di D.lgs approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 7 aprile 2011, rilevano innanzitutto la necessità e l'opportunità che su questi temi si adotti, considerata la molteplicità delle norme, un Testo Unico che possa affrontare in maniera organica i molteplici aspetti giuridici legati ai requisiti e ai presupposti oggettivi e soggettivi nonché alle modalità di fruizione dei permessi delle aspettative e dei congedi.

In relazione poi allo schema di D. Lgs. in oggetto, si esprimono le seguenti osservazioni:

### Art. 4

#### **Modifica all'art. 42, decreto legislativo 26 marzo n. 151 in materia di congedo per assistenza di soggetto portatore di handicap grave**

Al comma 5-*bis* dell'articolo 4:

- laddove si prevede che "nel caso di assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma *"nello stesso periodo"* l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e 33, comma 1, del presente decreto.", si ritiene opportuno chiarire l'esatta portata della locuzione "nello stesso periodo", sostituendola con *"negli stessi giorni"*, al fine di chiarire che non è possibile concedere contemporaneamente - quindi "negli stessi giorni", ai genitori l'uno e l'altro permesso.
- si rileva l'opportunità di estendere la possibilità dell'alternanza per l'assistenza alle persone portatrici di handicap non solo ai figli ma anche agli altri soggetti, fermo restando il tetto massimo di permessi per l'assistenza.

## **Art. 6**

### **Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 in materia di assistenza a soggetti portatori di handicap grave**

Alla lettera b) dell'art. 6, laddove si prevede che *"Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell'assistito."*:

- si rileva una forte sperequazione fra i dipendenti che assistono persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 Km rispetto a quello di residenza del lavoratore – costretti a produrre idonea documentazione - e gli altri dipendenti sui quali non ricade analogo obbligo.

## **Art. 7**

### **Congedo per cure per gli invalidi**

In relazione a questo articolo si ritiene necessario:

- chiarire l'esatta portata dell'inciso per cui *"Durante il periodo di congedo, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento calcolato secondo il regime economico delle assenze per malattia"*. In particolare occorre chiarire se a tali permessi si applicano le decurtazioni economiche previste dall'articolo 71 del Decreto Legge n. 112/2008 nel caso di assenze per malattie.